

N. \_\_\_\_\_ SENT.      N. \_\_\_\_\_ Cron.  
N. \_\_\_\_\_ Rep.      N. \_\_\_\_\_ R.G.

N. \_\_\_\_\_ 119 SENT.  
N. \_\_\_\_\_ 119 CRON.  
N. \_\_\_\_\_ 119 G.A.C.  
N. \_\_\_\_\_ 119 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace  
pronunciato la seguente

ha

**S E N T E N Z A**

Nella causa civile iscritta al n. 1/19 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 e riservata per la decisione all'udienza del 12/11/2019 avente ad oggetto: risarcimento danni

**TRA**

rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. \_\_\_\_\_ e dall'avv. \_\_\_\_\_

elettivamente domiciliato nello studio legale \_\_\_\_\_ come da mandato in calce all'atto di citazione. \_\_\_\_\_ attore

**E**

Telecom Italia S.p.A. rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_

nel cui studio elegge domicilio come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione \_\_\_\_\_ convenuta


**Svolgimento del processo**

Si dà atto che la presente sentenza viene redatta priva della parte espositiva dello svolgimento del processo ai sensi degli artt. 132 secondo comm. e n.4 e 118 disp. att. c.p.c. come modificato dalla L. n. 69/2009.

**Motivi della decisione**

L'attore esponeva di essere titolare di utenza telefonica in carico all'operatore Telecom italia S.p.A, per la fornitura di telefonia fissa attiva presso la propria abitazione in una isolata casa di campagna, l'utenza telefonica veniva interrotta per l'ennesima volta, senza alcuna giustificazione, dal 23/05/2018. A nulla sono valse gli innumerevoli contatti con gli operatori del call-center. In data 29/06/2018 esperiva

Contributo Unificato



*DM*

tentativo di conciliazione presso il Corecom al fine di ottenere l'attivazione dei servizi ed il ristoro del danno. Il citato organismo con Provvedimento Temporaneo n. 141 del 20/07/2018 "Dispone: che l'Operatore provveda alla riattivazione del servizio fonia...", e solo in seguito a detto provvedimento in data 26/07/2018 i servizi venivano riattivati.

Si costituiva la Telecom Italia S.p.A. che preliminarmente chiedeva dichiararsi in via preliminare l'improcedibilità/improponibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione; l'incompetenza per valore del giudice adito nonché per genericità della causa petendi, nel merito chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata in fatto ed in diritto.

Va disattesa l'eccezione di improcedibilità/improponibilità della domanda invero, come su precisato, risulta documentalmente provato l'esperimento del tentativo di conciliazione.

In  
gi  
Ci  
c.j  
all  
ir  
Se  
all  
es  
raj  
de  
dc  
co  
n.  
Pr  
all  
rig  
de

del  
ta.  
. 12  
base  
uale  
i cui  
o ad  
terro  
lella  
sia  
ausa  
009,  
erito  
ndo  
ne e  
ltare

“assolutamente” incerto si da precludere conseguentemente al convenuto

l'es  
pet  
cor  
Sec  
nul  
per  
om  
ess  
pres  
sole  
Bar  
Nel  
che  
risa  
colp  
risul  
dubl  
pera  
conv

ando  
do al  
aversi  
tutto  
iando  
iando  
tali o  
Trib.  
vince  
zione  
iento  
tanto  
alcun  
om'è  
dalla  
i.

Preliminarmente, inoltre, va considerato che la materia oggetto della causa è senz'altro complessa sia per configurazione contrattuale dell'utenza telefonica e sia per il particolare regime probatorio cui fa riferimento - infatti il contratto di utenza telefonica deve inquadrarsi tra i contratti di somministrazione previsti dall'art.1559 c.c.

Le  
nov  
va  
rier  
con  
e s  
sog  
vale  
esse

el 29  
, che  
ione,  
atura  
tente  
iritto  
non  
a in  
lorte

dice  
pub  
orga  
qua  
rapp  
priv  
l'es  
qui  
sorr  
obb  
Nel  
viol  
con  
con  
con  
qua  
nell  
117  
nel  
son  
dut  
che  
ten  
giu  
car  
svo  
sog  
rea

izi  
re  
i, i  
ne  
tto  
ne  
va,  
di  
ed  
cia  
dei  
ai  
orti  
, il  
arti  
rtt.  
ità  
ole  
nel  
ità  
to,  
ma  
che  
lo  
me  
ole

In applicazione ai principi di lealtà e trasparenza nei rapporti contrattuali richiamati dalla predetta normativa, la posizione della convenuta deve essere considerata gravemente inadempiente con riferimento agli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.

È fuori da ogni ragionevole dubbio, pertanto, che l'attore ha sopportato uno stato di disagio, provocato da indifferenza ed insensibilità della

convenuta, che "con assordante silenzio" non forniva alcuna valida giustificazione alle giuste rimostranze pervenute dall'istante che si vedeva costretta a passare ad altro operatore, inoltre vi è da dire che nonostante il disservizio la società convenuta richiedeva all'utente canoni per un servizio mai reso.

Il Giudicante rileva che i fatti e le circostanze poste a base della domanda sono supportati dai documenti prodotti in atti, e dalle prove testimoniali nel corso delle quali è emerso che l'attore per lunghi e continui periodi di tempo non aveva linea telefonica e che pertanto era impossibilitato a contattare eventuali soccorsi anche in considerazione del proprio stato: invalido civile, nonché dalla circostanza che l'evento dannoso dedotto dall'utente è stato espressamente ammesso dalla società convenuta.

Part  
docu  
inad  
nell'  
Inve  
oltre  
mari  
è o  
prec  
2018  
di  
affer  
prot  
salu  
otter  
Inve  
dall'  
resp  
mer  
lame  
citar

le, dai  
pevole  
sposto  
l'attore  
on mio  
di casa  
già in  
naggio  
nferma  
quali  
fetti il  
tato di  
siti per  
unciati  
za di  
llevare  
e tra il  
" e alla

In altri termini, la convenuta ammette l'inadempimento, ma nega che esso possa ritenersi colpevole, non essendo imputabile ad una sua negligenza o inattività.

In conclusione, il comportamento della Telecom ponendosi in evidente contrasto con il preciso obbligo di ripristinare tempestivamente gli eventuali disservizi della rete e/o del servizio, individua senz'altro una grave violazione di quei principi di buona fede e correttezza, che regolano il fisiologico sviluppo di ogni rapporto contrattuale, nel caso di specie, l'impossibilità di comunicare telefonicamente, sia in entrata che in uscita, incide in modo significativo sullo stile di vita dell'istante, privandolo per un lungo lasso di tempo, ovvero in modo continuativo di un importante se non unico mezzo di comunicazione atteso il fatto che la stessa vive in campagna.

La protrazione nel tempo della condotta antiggiuridica pone in rilievo un illecito contrattuale permanente, che tende ad aggravare sempre più l'evento dannoso e a consolidarne gli effetti sì da renderlo irreparabile, quand'anche trascurabile nella sua fase iniziale.

Alla luce di quanto sopra questo giudice ritiene fondata e meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento dei danni patiti dall'istante, nonché per la mancata risposta ai reclami.

L'a  
teol  
737  
disc  
con  
mal  
pari  
prin  
oltr  
In  
inte  
dete  
equ.  
danno non può concretamente essere quantificato. Pertanto va

o di  
a n.  
re o  
i a  
di  
izzo  
lalla  
nza,  
i di  
di  
one  
o il

riconosciuta al sig. \_\_\_\_\_ la somma complessiva di € 1.500,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo oltre lo storno delle fatture emesse nel periodo in contestazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo..

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da \_\_\_\_\_ con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti della Telecom Italia S.p.a., in persona del legale rappr.te p.t., sulle conclusioni delle parti, così dispone:

- accoglie la domanda avanzata dall'istante, per i motivi di cui innanzi;
- per l'effetto condanna la Telecom Italia S.p.a., in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento in favore del sig. \_\_\_\_\_ della somma di € 1.500,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo quale risarcimento danni patiti per il disservizio subito;
- condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore del sig. \_\_\_\_\_ e per esso ai procuratori dichiaratosi antistatari pro quota, liquidandole in €. 125,00 per spese, ed 1.200,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.

10/12/2019



Il Giudice di Pace

Dott.ssa \_\_\_\_\_

Depositato in Cancelleria

11 DIC. 2019

Il Cancelliere

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO